

N. 05775/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00415/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 415 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Ecosistem S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D. , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Casertano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Di Gennaro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo n. 4;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- a - del verbale di gara del 07.01.2025, non comunicato, con il quale il Comune di Caserta ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla gara indetta "per il conferimento delle frazioni merceologiche (multimateriale) provenienti dalla raccolta differenziata in base al servizio di igiene urbana del Comune di Caserta" contestando il tardivo versamento del contributo ANAC;
- b - ove adottato, del provvedimento di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione in favore della controinteressata;
- c - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ECOSISTEM S.R.L. il 5\2\2025 :

(in virtù del ricorso introduttivo)

- a - del verbale di gara del 07.01.2025, non comunicato, con il quale il Comune di Caserta ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla gara indetta "per il conferimento delle frazioni merceologiche (multimateriale) provenienti dalla raccolta differenziata in base al servizio di igiene urbana del Comune di Caserta" contestando il tardivo versamento del contributo ANAC;
- b - ove adottato, del provvedimento di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione in favore della controinteressata;
- c - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

(in virtù dei presenti motivi aggiunti)

- d - della determina n. 56 del 30.01.2025, con la quale il Comune di Caserta ha, tra l'altro, disposto l'aggiudicazione del servizio in oggetto in favore della controinteressata;
- e - dei verbali di gara nn. 1 del 30.12.2024, con il quale è stato disposto il soccorso istruttorio e 2 del 07.01.2025, con il quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente;

f - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;
per l'accertamento e la declaratoria dell'inefficacia
del contratto eventualmente stipulato dalla stazione appaltante - ai sensi
dell'art. 121 c.p.a. - o, in subordine, ai sensi dell'art. 122 c.p.a. nonché del
diritto della ricorrente a subentrare nel contratto, ove nelle more stipulato, ai
sensi dell'art. 124 c.p.a., dichiarando, altresì, sin da ora, la disponibilità nel
relativo subentro.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Di Gennaro S.r.l. e di Comune di
Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 luglio 2025 il dott. Paolo Corciulo
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Ecosistem s.r.l. ha impugnato innanzi a questo Tribunale, proponendo
contestuale domanda cautelare, il verbale di gara del 7 gennaio 2025 con cui il
Comune di Caserta ne ha disposto l'esclusione dalla procedura di selezione
indetta per l'affidamento per la durata di ventiquattro mesi del servizio di
conferimento delle frazioni merceologiche (multimateriale) provenienti dalla
raccolta differenziata in base al servizio di igiene urbana comunale.

In punto di fatto, sebbene la società ricorrente avesse depositare l'istanza di
partecipazione alla gara e la documentazione prevista, la commissione non
aveva riscontrato la ricevuta di pagamento del contributo ANAC, attivando
così il soccorso istruttorio.

Sebbene la ricorrente avesse provveduto a soddisfare quanto richiesto, nella

seduta di gara del 7 gennaio 2025, veniva esclusa con la seguente motivazione: "... il pagamento del contributo in favore dell'ANAC è stato effettuato in data 30.12.2024, ovvero in data successiva a quella fissata quale termine per la presentazione delle offerte. Ciò è motivo di esclusione, come affermato da consolidata giurisprudenza amministrativa”.

A fondamento dell'impugnazione è stato dedotto che la disciplina di gara giammai aveva previsto tale adempimento, né che fosse sanzionabile con l'esclusione, dovendosi invece attivare da parte della stazione appaltante l'istituto del soccorso istruttorio. Inoltre, si è dedotto che il pagamento del contributo ANAC non costituirebbe una condizione di ammissibilità dell'offerta, per cui potrebbe essere pagato anche in un tempo successivo rispetto alla presentazione della medesima.

Si è costituito in giudizio il Comune di Caserta concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.

Con atto di motivi aggiunti notificati e depositati in data 5 febbraio 2025 è stata impugnata la determinazione dirigenziale n. 56 del 30 gennaio 2025, con cui il Comune di Caserta ha disposto l'aggiudicazione del servizio in favore della Di Gennaro s.p.a.

Si è costituita in giudizio la Di Gennaro s.p.a.

Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2025, il Tribunale con ordinanza n. 358/2025 ha respinto la domanda cautelare.

All'udienza pubblica del 24 luglio 2025, in vista della quale sono state depositate memorie conclusionali e di replica, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

In punto di fatto, è innanzitutto da ritenersi acquisito che, con nota del 30

dicembre 2024, la stazione appaltante ha comunicato alla ricorrente di non avere rinvenuto tra la documentazione di gara la ricevuta del versamento del contributo ANAC, invitando la medesima a provvedere entro la data del 7 gennaio 2025, ore 12.00 nella apposita sezione della piattaforma MEPA; con altra nota in pari data, la stazione appaltante ha disposto di convocarsi per quella stessa data, onde verificare l'adempimento al soccorso istruttorio.

E' altresì acquisito che in data 30 dicembre 2024 la società ricorrente ha provveduto al pagamento del contributo ANAC, seppur in ritardo rispetto alla originaria scadenza del 24 novembre 2024, tanto in adempimento ed entro i termini stabiliti nel soccorso istruttorio. Ed è infine del 2 gennaio 2025 la nota di comunicazione della ricorrente di avvenuto assolvimento dell'obbligo di pagamento del contributo ANAC.

Premette il Collegio che dalla lettura del provvedimento di esclusione contenuto nel verbale della Commissione di gara n. 2 del 7 gennaio 2025 si evince che oggetto del soccorso istruttorio sarebbe stato unicamente l'omesso tempestivo deposito da parte della società ricorrente della ricevuta di pagamento del contributo ANAC, pagamento che avrebbe dovuto comunque risultare assolto già in data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, ossia il 24 novembre 2024; nessun soccorso istruttorio avrebbe riguardato la concessione di un termine di grazie per provvedervi tardivamente.

Il ricorso è meritevole di accoglimento nella parte in cui si contesta che, secondo le regole di gara, non avrebbe potuto procedersi all'esclusione in ipotesi di mancato tempestivo assolvimento all'obbligo di pagamento del contributo ANAC nel caso di specie entro il 24 novembre 2024.

Al riguardo, la recente sentenza della Adunanza Plenaria n. 6 del 9 giugno 2025 ha avuto modo di specificare, riguardo ai contributo ANAC che «si

tratta, pertanto, di una "condizione estrinseca" rispetto alla procedura di gara, nel senso che l'adempimento di tale obbligazione non è finalizzato, come è per i requisiti di ordine generale e speciale, ad attuare in via diretta gli interessi pubblici della gara mediante la preventiva selezione degli operatori che possono partecipare alla gara stessa, ma è finalizzato ad attuare interessi pubblici differenti, che sono quelli di consentire, mediante questa tecnica di finanziamento, ad una Autorità indipendente di svolgere in modo più efficace le proprie funzioni relative anche alla vigilanza nel settore in esame. La diversità rispetto ai requisiti di partecipazione si desume anche dall'impiego del termine "condizione", nonché dalla stessa collocazione sistematica della disposizione nella parte del Codice dedicata non ai requisiti di partecipazione, ma alle funzioni dell'Anac. La disposizione in esame, proprio in ragione della peculiare natura e funzione del contributo in esame, non prevede, neanche in modo implicito, un termine per il suo adempimento coincidente con la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Essa si limita a stabilire che l'adempimento dell'obbligazione costituisce "condizione di ammissibilità dell'offerta». Avuto riguardo all'applicazione del soccorso istruttorio, la sentenza ha poi avuto modo specificare, quanto alla condotta della stazione appaltante, che «per il contributo in esame, (rispetto ai requisiti intrinseci, di partecipazione) il soccorso istruttorio si deve atteggiare in modo differente, proprio in ragione del fatto che viene in rilievo una obbligazione legale che costituisce una "condizione estrinseca", per la quale, per le ragioni esposte, non opera il limite temporale costituito dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Ne consegue che, da un lato, deve essere consentito l'adempimento tardivo fino all'inizio della fase di valutazione delle offerte - e non oltre questo momento - "a pena di ammissibilità" dell'offerta stessa, e, dall'altro lato, la stazione appaltante, una volta aperta la busta

contenente la documentazione amministrativa e accertata la mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo, deve assegnare un termine all'operatore economico per effettuare il pagamento e, qualora l'adempimento non avvenga entro il termine assegnato, deve disporre l'esclusione dalla procedura di gara. Il sistema è costruito, pertanto, in modo tale che vi è il divieto legale di valutazione dell'offerta, in assenza della prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto, sicché - qualora il singolo partecipante non dimostri (avendone il relativo onere) di avere adempiuto, nei modi e tempi sopra indicati, l'obbligazione in esame - la stazione appaltante non deve valutare la sua offerta, che viene senz'altro esclusa».

Tanto premesso in punto di diritto, il ricorso è meritevole di accoglimento, dal momento che condivisibilmente parte ricorrente ha lamentato che la commissione di gara ha attivato il soccorso istruttorio unicamente per sanare il tardivo deposito della ricevuta di pagamento del contributo ANAC e non anche per procedere (tardivamente) al pagamento stesso, adempimento comunque assolto entro il termine assegnato in fase di soccorso istruttorio.

Di conseguenza, deve essere disposto l'annullamento del verbale n. 2 del 7 gennaio 2025, recante l'esclusione della ricorrente dalla procedura di gara, nonché, consequenzialmente, dell'impugnata determinazione dirigenziale di aggiudicazione in favore della Di Gennaro s.p.a.

Quanto alla sorte del contratto di appalto stipulato nelle more del presente giudizio, si rileva che dalla documentazione prodotta in giudizio non è comprovato che vi sia stata la stipulazione di un formale contratto di appalto con la controinteressata, di talchè non vi è luogo a pronunciarsi sulla richiesta di declaratoria di inefficacia. In ogni caso la riammissione in gara della società ricorrente, unitamente al fatto che la stessa aveva presentato la migliore offerta con il sistema al maggior ribasso percentuale e che essa e la

controinteressata erano le uniche due concorrenti (verbale n. 1 di gara), impone di riconoscere alla stessa il diritto alla aggiudicazione ed all'affidamento del servizio.

Di conseguenza, la stazione appaltante dovrà procedere alla rinnovazione parziale del procedimento e a disporre nuova aggiudicazione in favore della società ricorrente, assicurando un affidamento del servizio di durata pari al biennio oggetto di gara.

Le spese seguono la soccombenza con condanna del Comune di Caserta e della società Di Gennaro s.p.a. al relativo pagamento in favore della società ricorrente nella misura di €5.000,00(cinquemila/00), in solido, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto di esclusione della ricorrente e la determinazione dirigenziale di aggiudicazione in favore della controinteressata, disponendo che la stazione appaltante rinnovi la propria azione in conformità a quanto statuito in parte motiva.

Condanna il Comune di Caserta e la società Di Gennaro s.p.a. al pagamento in solido delle processuali in favore della società ricorrente nella misura di €5.000,00(cinquemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente, Estensore

Luca Cestaro, Consigliere

Domenico De Falco, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Paolo Corciulo

IL SEGRETARIO